PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0286(CNS)

4.2.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
(COM(2004)0842 – 15518/2004 – C6-0023/2005 – 2004/0286(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Marie Cavada

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RELAZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
(COM(2004)0842 – C6-0023/2005 – 2004/0286(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0842)[1],

– visto il testo del Consiglio (15518/2004)[2],

– visti gli articoli 60 e 301 del trattato CE,

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0023/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
[2] Testo disponibile all'indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/04/st15/st15518.fr04.pdf

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

	(3 bis) Gli Stati membri dell'Unione europea che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si accertano che i diritti fondamentali siano pienamente rispettati specie in sede di approvazione e modifica dei provvedimenti adottati in applicazione della risoluzione 1572(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e informano debitamente gli altri Stati membri dell'Unione nonché le istituzioni della Comunità sulle misure atte ad incidere sull'ordinamento giuridico comunitario.

Emendamento 2
Considerando 3ter (nuovo)

	(3 ter) In sede di attuazione delle misure adottate ai sensi della risoluzione 1572(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la Comunità garantisce che le stesse siano coordinate con le procedure in atto ai sensi dell'Accordo di partnership ACP-CE firmato a Cotonou (Bénin) il 23 giugno 2000[1], con specifico riferimento agli articoli 8 e 96.

[1] GU L 317 del 15 dicembre 2000, pag. 3.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 1

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui ***all'allegato I***.	1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui ***in un elenco predisposto dalla Commissione a norma dell'articolo 10***.

Emendamento 4
Articolo 10, lettera (a)

(a) modificare ***l'allegato I*** sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;	(a) ***predisporre e*** modificare sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni***, un elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi i cui fondi e risorse economiche debbano essere congelati***;

Emendamento 5
Articolo 10, lettera (b)

(b) modificare l'allegato ***II*** sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.	(b) modificare l'allegato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Emendamento 6
Articolo 10, comma 1 bis (nuovo)

	La Commissione informa in via preliminare e riservata i presidenti delle commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per lo sviluppo del Parlamento europeo sulla predisposizione e modifica dell'elenco di cui al comma 1, lettera (a).